



*Il Ministro dell'economia e delle finanze
d'intesa con il Ministro per i rapporti con le regioni e per
la coesione territoriale, il Ministro per le riforme per il
federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa
e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

VISTO l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 22 della legge 42/2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che prevede la predisposizione di una ricognizione degli interventi infrastrutturali al fini della perequazione infrastrutturale;

VISTO l'art. 13 della legge n. 196/2009, con particolare riferimento alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ivi prevista in ordine all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale;

VISTO l'articolo 30 comma 9, della legge n. 196/2009 con particolare riguardo alla valutazione ex ante ed ex post degli interventi infrastrutturali, nonché alle procedure di monitoraggio, anche con strumenti informatici, sullo stato di attuazione delle opere e ad un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti;

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare il comma 1 che prevede l'istituzione, da parte delle amministrazioni centrali e regionali, di propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, che garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione;

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del suddetto monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice Unico di Progetto - CUP, istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, concernente l'attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

TENUTO CONTO che gli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 22 della legge 42/2009, che dovranno individuarsi sulla base della ricognizione sopra menzionata, sono individuati, qualora

siano da effettuare nelle aree sottoutilizzate, nel programma da inserire nella Decisione di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

TENUTO CONTO che per il raggiungimento dell'obiettivo della perequazione infrastrutturale è necessario individuare una percentuale di fabbisogno a carico pubblico differenziata secondo i divari di sviluppo che caratterizzano le diverse realtà territoriali del Paese;

TENUTO CONTO della specificità dell'insularità quale condizione aggravante il divario di sviluppo economico;

CONSIDERATO che le caratteristiche fisiografiche del Paese incidono sui costi e sui tempi della realizzazione delle infrastrutture, nonché sui relativi impatti ambientali;

PRESO ATTO che l'Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica relativa agli anni 2011 - 2013 di cui all'articolo 10 comma 9 della Legge 196/2009, identifica interventi che si candidano a soddisfare il fabbisogno di opere con rilevanza prioritaria nazionale e regionale, articolate in due fasi temporali di breve periodo e di medio periodo.

CONSIDERATO che la mancata correlazione tra domanda ed offerta aggrava la sperequazione territoriale accentuando i danni provocati dalla diversa accessibilità agli ambiti produttivi e, quindi, generando una mancata crescita ed incrementando, al tempo stesso, i divari di sviluppo tra le aree del Paese.

DECRETA

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto è diretto a disciplinare in sede di prima applicazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, la ricognizione degli interventi infrastrutturali, propedeutica alla perequazione infrastrutturale, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali, nonché i servizi afferenti al trasporto pubblico locale e il collegamento con le isole. La ricognizione e l'individuazione degli interventi infrastrutturali sono mirate al recupero del deficit infrastrutturale del Paese nella fase transitoria e sono attuate in coerenza con l'azione strutturale a sostegno delle aree sottoutilizzate per la rimozione degli squilibri economici e sociali mediante risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali regolati ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 2
(Ricognizione infrastrutturale)

1. La ricognizione infrastrutturale di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 42/2009 è effettuata confrontando, per ciascun settore di intervento, i livelli di servizio offerti al 31 dicembre 2010 con i corrispondenti standard di servizio misurati alla stessa data. Il confronto avviene avvalendosi di appropriati indicatori che misurano gli eventuali scostamenti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Gli standard sono definiti sia a livello nazionale che comunitario.
2. Ai fini del presente decreto, per infrastrutture si intendono i beni strumentali dotati della prevalente finalità di fornitura di servizi collettivi, a domanda individuale o aggregata rivolti alle famiglie e alle imprese, ricadenti nei settori individuati dall'articolo 1, indipendentemente dalla natura proprietaria dei soggetti titolari dei diritti reali su tali beni.

Art. 3
(Determinazione del fabbisogno infrastrutturale)

1. La perequazione infrastrutturale mira a ridurre il deficit di servizi resi dalle infrastrutture così come individuato dall'articolo 2 comma 1. Il fabbisogno infrastrutturale necessario a perseguire tale perequazione è valutato individuando le infrastrutture necessarie a colmare il suddetto deficit di servizi.
2. Gli interventi necessari ad avviare la perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 1 del presente decreto sono inseriti nell'Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dando comunque priorità a quelli per i quali più elevato è l'impatto atteso sui livelli di servizio.

Art. 4
(Metodologia di calcolo del fabbisogno infrastrutturale)

1. La determinazione dei livelli di servizio, effettivi e standard, è effettuata, distintamente per i settori di servizio pubblico individuati dall'articolo 1 e per regioni o per singole aree territoriali del Paese, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico di medio e lungo termine e di riduzione dei divari territoriali, colti da appropriate ipotesi quantitative sui tassi potenziali di crescita, sulle tendenze demografiche, sulla mobilità della popolazione e sui parametri indicati dall'art. 22, comma 1, della legge 42/2009.
2. Il calcolo del fabbisogno infrastrutturale è effettuato ricorrendo a tecniche di analisi quantitativa e qualitativa che, sulla base di informazioni acquisite dagli Uffici di cui all'articolo 5, comma 1, dalle Amministrazioni centrali, regionali e locali ovvero raccolte allo scopo, sia in grado di stabilire, date le caratteristiche del territorio e demografiche colte da opportuni indicatori, quali infrastrutture siano necessarie, territorio per territorio, a colmare i deficit di servizio individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1. A tale scopo, è possibile avvalersi di dati in possesso delle Autorità portuali, di RFI s.p.a., di ANAS s.p.a., di Sogesid s.p.a. e di altre aziende pubbliche che gestiscono infrastrutture. Gli elementi informativi raccolti ai fini della ricognizione confluiscono nella banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e sono resi disponibili al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e alla Struttura tecnica di Missione istituita dall'articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

